

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 133-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

FRANCO REVIGLIO

per i reati di cui agli articoli 81, 110, 648 e 61, nn. 2 e 7, del codice penale; 81, 110, 648 e 61, nn. 2 e 7, del codice penale (ricettazione; ricettazione)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 23 aprile 1993

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 19 aprile 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Reviglio per i reati di cui agli articoli 81, 110, 648 e 61, nn. 2 e 7, del codice penale; 81, 110, 648 e 61, nn. 2 e 7, del codice penale (ricettazione; ricettazione).

In data 23 aprile 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 27 aprile 1993 e deferita alla Giunta il 10 maggio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 29 luglio 1993.

Secondo la Procura di Milano il senatore Reviglio, quale presidente dell'ENI, avrebbe dato disposizioni al presidente della Saipem, dottor Gianni dell'Orto, in due occasioni, nel 1987 e nel 1989, di provvedere a finanziamenti illeciti al PSI, per cui sarebbero stati successivamente versati al responsabile amministrativo del PSI onorevole Vincenzo Balsamo nel 1988 e nel 1989, rispettivamente, 3,5 e 2,5 miliardi di lire, provenienti da fondi neri costituiti all'estero dalla Saipem.

Le accuse nei confronti del senatore Reviglio si basano sugli interrogatori di Chicchi Pacini Battaglia e Silvano Larini, i quali (rispettivamente il 26 e 27 marzo 1993) hanno dichiarato che nel 1987 e nel 1989 l'allora presidente dell'ENI avrebbe dato disposizioni a Gianni dell'Orto, presidente della Saipem, di provvedere a finanziamenti al Partito socialista. A questa determinazione il senatore Reviglio sarebbe giunto, sia pure con ritrosia, a seguito di forti pressioni dell'onorevole Balsamo, segretario amministrativo del PSI. Il senatore Reviglio avrebbe ceduto alle pressanti insistenze perchè desiderava essere confermato per un terzo triennio nel 1989 alla presidenza dell'ENI.

Entrambi i dichiaranti avrebbero appreso del coinvolgimento del senatore da Gianni dell'Orto e non direttamente dal senatore Reviglio stesso.

Pacini Battaglia, il 28 marzo, due giorni dopo il suo primo coinvolgimento del senatore Reviglio, ha aggiunto alla sua precedente dichiarazione che l'onorevole Balsamo gli avrebbe comunicato di avere ringraziato Reviglio dei finanziamenti avvenuti. Anche Silvano Larini il 27 marzo ha affermato che l'onorevole Balsamo gli avrebbe fornito una generica conferma del coinvolgimento del senatore Reviglio.

Le dichiarazioni di Pacini Battaglia del 26 marzo sono state confermate da Gianni dell'Orto. Nello stesso giorno il dell'Orto ha dichiarato che nel settembre 1987 l'allora presidente dell'ENI, sia pure con imbarazzo, gli avrebbe chiesto di far pervenire finanziamenti al PSI; richiesta alla quale avrebbe acceduto perchè desiderava acquisire la condiscendenza del presidente dell'ENI, di cui aveva bisogno per risolvere problemi gestionali della società. Analoga richiesta gli è stata formulata nella primavera del 1989 dal senatore Reviglio, anch'essa soddisfatta.

Dalle dichiarazioni di testimoni riportate nella richiesta di autorizzazione a procedere si apprende che i fondi neri costituiti dalla Saipem durante la gestione Reviglio sono stati superiori ai finanziamenti pervenuti al PSI. All'onorevole Balsamo sarebbero pervenuti con le due operazioni rispettivamente 3,5-4 e 2,5 miliardi di lire, mentre, invece, i fondi neri costituiti avrebbero raggiunto in ciascuna delle due occasioni l'ammontare di 5 miliardi. Non viene spiegata la destinazione della differenza (3,5-4 miliardi), salvo un trasferimento di 500 milioni effettuato all'onorevole Citaristi per iniziativa di Gianni dell'Orto, senza che, peraltro, ne fosse informato il presidente dell'ENI.

Come convergente indizio di prova, la magistratura procedente indica anche la dichiarazione del 25 marzo 1993 di Raffaele Santoro, allora direttore per l'estero dell'ENI, secondo cui nel 1983, l'anno del primo insediamento del senatore Reviglio alla presidenza dell'ENI, e circa quattro anni prima della costituzione dei fondi neri della Saipem di cui sopra, durante una camminata intorno al laghetto dell'Eur, l'allora presidente dell'ENI gli avrebbe chiesto «di vedere se era possibile far qualcosa per aumentare i finanziamenti al PSI».

Il Santoro, che non è implicato in alcun modo nella formazione dei due fondi neri della Saipem del 1988 e del 1989, ha dichiarato, peraltro, che alla richiesta del Reviglio durante il periodo della sua presidenza egli non corrispose in alcun modo.

La Giunta ha unanimemente ritenuto che la richiesta di autorizzazione a procedere ponga in evidenza un gravissimo episodio di illecito finanziamento ad un partito politico da parte di una società appartenente al sistema delle partecipazioni statali e, cioè, di un soggetto imprenditoriale che, appunto in ragione del carattere pubblico della maggioranza del capitale sociale, non può in alcun modo concorrere al sostentamento dei costi dell'attività politica, perchè tanto è espressamente vietato dalle legislazioni di settore. Nè può dimenticarsi come quest'ultima fu, a suo tempo, emanata anche per il fine specifico di superare indebite prassi anteriori instauratesi nell'ambito delle partecipazioni statali, prassi che parrebbero avere avuto una permanenza pur a valle dell'entrata in vigore della specifica disciplina.

In ordine agli episodi evidenziati nella richiesta, sussistono più chiamate di correttezza (peraltro, tutte *de relato* salvo una), che reciprocamente si riscontrano e sono quindi sufficienti a determinare quella *notitia criminis qualificata* che legittimerebbe i magistrati a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di indagini ulteriori; essendo evidente che queste ultime ben potranno suffragare la contestazione da parte del parlamentare della verità dei fatti che gli vengono addebitati.

E tuttavia tali unanimi valutazioni non sono apparse sufficienti alla maggioranza della Giunta ad una proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere.

Rientrano infatti nella giurisprudenza della Giunta e dell'Assemblea, anche in questa legislatura, le affermazioni del principio secondo cui il *fumus persecutionis* di tipo oggettivo può consistere non soltanto in una manifesta infondatezza in fatto dell'accusa (che nel caso, per quanto osservato, non sussiste), ma anche nella inidoneità dei fatti per come contestati ad integrare la fattispecie astratta dello specifico reato oggetto di contestazione.

Sotto tale ultimo profilo forti perplessità ha suscitato nella Giunta la contestata ricettazione, per la quale viene specificamente richiesta l'autorizzazione a procedere che il Senato dovrebbe concedere. Appare infatti evidente che nel caso, per come contestati, i fatti, ove provati, sarebbero idonei a concretare a carico del senatore Reviglio soltanto una ipotesi di concorso in un reato appropriativo (che tuttavia la stessa Procura procedente riconosce non sussistere avendo ritenuto «che il senatore Reviglio, all'epoca in cui fu Presidente dell'ENI, non abbia avuto parte nella formazione dei fondi neri delle società di tale gruppo», reato peraltro prescritto) strumentale ad un finanziamento illecito a partito politico (che la stessa Procura riconosce essere estinto per amnistia). Sicchè artificiosa appare la ricostruzione, che sorregge la contestata ipotesi di ricettazione, del ruolo svolto nella vicenda dal senatore Reviglio quale un *medium*, tra gli autori del fatto appropriativo e i destinatari dell'illecito finanziamento; posizione che appare oggettivamente contraddetta da un lato dal ruolo di vertice che il senatore Reviglio ricopriva quale Presidente dell'ENI, dall'altro dalla sua appartenenza al partito politico destinatario dell'illecito finanziamento.

Peraltro l'ipotesi di concorso in ricettazione desta più che rilevanti e fondate perplessità in riferimento anche alla sussistenza del presupposto, per la estrema

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

incertezza nel configurare come appropriazione indebita la formazione di fondi riservati funzionale a dazioni di denaro che una società di diritto privato, nell'apprezzamento del proprio interesse, ha ritenuto di effettuare in favore di partiti politici.

Trattasi all'evidenza di una accusa «forzata» formulata al palese fine di consentire comunque la penale perseguibilità del parlamentare; in ciò evidenziandosi quel fumo persecutorio che ha indotto la maggioranza della Giunta a formulare all'Assemblea una proposta di diniego.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre:

a) il diniego dell'autorizzazione a procedere;

b) di dichiarare improcedibile (qualora l'Assemblea respingesse la precedente proposta della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione al procedimento) l'ulteriore richiesta, avanzata dalla magistratura, di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale.

PELEGRINO, *relatore*